

REGISTRATO A LECCO IL 20-12-2022

n° 2589 SERIE 3

SCUOLA DELL'INFANZIA DON GIOVANNI FERRI ESENTE

Via Leonardo da Vinci n° 3 - 23873 MISSAGLIA

(SANZIONE)

(INTERESSI)

Martedì 6 dicembre 2022, alle ore 18,30 presso la sede della Scuola dell'Infanzia, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione, regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Adeguamento dello Statuto conforme al D. Lgs. 117/2017 per l'iscrizione al RUNTS;
2. Varie ed eventuali.

All'Assemblea sono presenti o per delega i seguenti Associati:

NOMINATIVI	PRESENZE/DELEGHE
Pirotta don Carlo	Presente
Canzi Alessandro	Presente
Fumagalli Alessandro	Presente
Panzeri Imelda	Presente
Manzoni Osvaldo	Presente
Motta Rosanna	Presente
Bertarini Tiziana	Presente
Ramires Claudia	Presente
Paoltroni Pamela	Presente

L'Assemblea nomina quale Presidente Don Carlo Pirotta e quale Segretaria Motta Rosanna.

1. Adeguamento dello Statuto conforme al D.Lgs. 117/2017 per l'iscrizione al RUNTS:

Il Presidente informa che con l'avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le Associazioni e gli Enti che vorranno continuare ad usufruire delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore, dovranno adeguare i propri Statuti in conformità al D. Lgs. 117/2017.

Tale modifica, assume rilevanza in relazione alla possibilità di adottare le modifiche con le maggioranze semplificate, come prevede il D. Lgs. 117/2017 ed assumere così la qualifica di Ente del Terzo Settore.

L'Assemblea dopo ampia discussione approva.

2. Varie ed eventuali:

Null'altro da deliberare.

L'Assemblea, approva tutti i punti all'unanimità.

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara terminata l'Assemblea alle ore 19,30.

Il Presidente

La Segretaria

Carlo Pirotta

STATUTO

"SCUOLA DELL'INFANZIA DON GIOVANNI FERRI E.T.S."

ART.1 – Denominazione, natura e sede

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile per quanto compatibile e da ogni altra normativa di natura primaria o secondaria, l'Ente denominato "SCUOLA DELL'INFANZIA DON GIOVANNI FERRI", di seguito denominato "Ente", con sede in Missaglia (LC) Via Leonardo da Vinci n° 3.

L'Ente è una scuola privata paritaria, aderente alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne).

La denominazione sociale dell'Ente, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "Scuola dell'Infanzia Don Giovanni Ferri E.T.S.".

Ai sensi del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117, l'indicazione "Ente del Terzo settore" o "ETS" deve essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Ente non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Ente che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Ente opera sul territorio della provincia di Lecco, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale, aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

L'Ente ha durata illimitata.

ART. 2 – Scopo e Oggetto Sociale

L'Ente persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nell'ambito dell'educazione e dell'istruzione, ponendosi come risposta al diritto di educazione e cura dei bambini, assicurando una effettiva uguaglianza delle opportunità educative. La Scuola concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, sociale e civico dei bambini e delle bambine promuovendone l'identità, l'autonomia, la creatività, l'apprendimento e avviandoli alla cittadinanza, in conformità ai principi di democrazia, uguaglianza, libertà e dignità stabiliti dalla Costituzione italiana.

L'Ente persegue le predette finalità mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale ai sensi dell'art 5, comma 1 del Codice del Terzo settore, aventi per oggetto:

- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art 5, co 1 lett. d) CTS;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art 5, co.1 lett. i) CTS.

L'Ente ha quale scopo principale l'accoglienza, nei giorni feriali, di bambini d'ambo i sessi in età prescolare e di favorire, ispirandosi ad una concezione cristiana della vita, pur nel rispetto della altrui differenti convinzioni, la crescita fisica, morale, intellettuale e religiosa, provvedendo all'educazione ed istruzione nei limiti consentiti dalla loro tenera età.

Saranno ammessi i bambini dai due (2) ai sei (6) anni, salvo diverse disposizioni di legge, residenti e domiciliati nel Comune di Monticello Brianza e, in caso di posti disponibili, anche quelli residenti e domiciliati in altri Comuni limitrofi. I bambini non potranno rimanere oltre l'avvio dell'anno scolastico a partire dal quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione primaria.

Con apposito regolamento scolastico sono stabilite le norme, le modalità e i requisiti specifici di ammissione e frequenza.

L'Ente potrà compiere le attività ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dei propri scopi, a condizione che esse siano secondarie e strumentali alle attività istituzionali. Tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art 6, co 1, CTS.,

L'Ente potrà anche realizzare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Ente prevalentemente tramite le prestazioni dei propri lavoratori dipendenti e tramite le prestazioni dei propri soci, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'Ente (subordinato, autonomo o comunque retribuito)

ART.3 - Associati

L'Ente è aperto a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, lo sostengono moralmente e materialmente versando le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in:

SOCI ORDINARI: coloro che partecipano all'Associazione versando la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;

SOCI SOSTENITORI e SOCI BENEMERITI: coloro che partecipano all'Associazione versando, oltre alla quota associativa, un ulteriore contributo a sostegno delle attività dell'Associazione, nelle diverse misure stabilite dal Consiglio Direttivo.

Perdono la qualità di Socio coloro che senza giustificato motivo non hanno effettuato il pagamento della quota annuale o che compiono atti che contraddicono agli scopi e agli interessi dell'Ente.

Possono aderire all'Ente le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dello stesso e che partecipano alle attività dell'Ente con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'Ente è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione dei Soci né alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Ente.

ART. 4 - Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci

L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro Soci entro 60 giorni.

In caso di rigetto della richiesta il Consiglio Direttivo deve comunicare la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sulla richiesta si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La qualità di Socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso applicando le disposizioni di cui all'art. 24 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del socio che si renda inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per gravi motivi. La delibera di esclusione, adeguatamente motivata, deve essere comunicata all'interessato il quale, entro 60 giorni dalla comunicazione di esclusione, può chiedere che in merito si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva riunione, con garanzia del contraddittorio.

Il Socio può sempre recedere dall'Ente.

Chi intende recedere dall'Ente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al Socio.

Il Socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Ente né alla restituzione delle quote sociali versate, che sono intransmissibili e non rivalutabili.

ART. 5 - Doveri e Diritti dei Soci

I soci dell'Ente hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali, in conformità a quanto previsto dal successivo art.22;
- essere informati sulle attività dell'Ente e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Ente;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea o farsi rappresentare da un loro delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 6 - Organi dell'Ente

Sono Organi dell'Ente:

- 1) l'Assemblea dei Soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente – Vicepresidente - Segretario;
- 4) Organo di controllo (eventuale);
- 5) Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Ente ed è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Ente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Ente.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Ogni socio ha diritto ad un voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. Le riunioni in teleconferenza o videoconferenza sono valide qualora sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare il suo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Ente, in libera visione a tutti i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Ente. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione dei Soci;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci più uno, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta. Ciascun Socio è portatore di un massimo n° 3 deleghe.

I Soci che non sono in regola con il pagamento della quota annuale non possono delegare il loro voto, né accettare delegazioni di voto.

E' ammesso l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Ente, che devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Parroco pro-tempore del capoluogo o da un suo delegato;
- b) n° 3 Consiglieri nominati dal Comune;
- c) n° 5 Consiglieri nominati dall'Assemblea dei Soci tra i Soci stessi;
- d) n° 2 Consiglieri nominati dall'Assemblea dei genitori degli alunni frequentanti.

Tutti i componenti durano in carica quattro (4) esercizi, a decorrere dalla data dell'insediamento e possono essere rieletti senza interruzione, ad eccezione dei Parroci pro-tempore e dei rappresentanti dei genitori che rimangono in carica fino a quando il proprio figlio frequenta la scuola.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, si può fare ricorso alla lista dei non eletti, in ordine di priorità; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea, che può ratificarne la nomina. Qualora la lista non sia disponibile o si fosse nel frattempo esaurita, dovrà essere convocata l'Assemblea per la nuova elezione. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti, in ordine di priorità. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso. Il Presidente ne dà immediata comunicazione alla componente cui appartiene il membro dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo governa l'Ente ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi sociali.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente;
- eleggere, tra i propri componenti, o al di fuori degli stessi, il Segretario;
- redigere, unitamente al Segretario, i bilanci preventivi e consuntivi;
- compilare i regolamenti interni ed organici;
- assumere o licenziare il personale Docente e Ausiliario, fissandone mansioni e retribuzioni in conformità alle disposizioni del CCNL sottoscritto dalla FISM e del Regolamento Organico del Personale;
- promuovere, quando occorre, modifiche allo Statuto;
- deliberare convenzioni con gli Enti Pubblici e Privati;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente o ad esso affidati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice Civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione, come sopra citato ed inoltre il personale dipendente della Scuola dell'Infanzia.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono tutti presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno per la discussione del Bilancio Preventivo e le sue variazioni, nonché del Conto Consuntivo e, in via straordinaria, ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia su iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, da recapitarsi ai singoli componenti, almeno cinque (5) giorni prima della riunione.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a scelta del Presidente.

Hanno luogo a voto segreto quando si tratta di questioni concernenti persone. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Presidente può invitare alle adunanze persone estranee o esperti, ma solo con voto consultivo.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente deve richiedere all'Amministrazione Comunale ed agli organi interessati la designazione o la conferma dei propri rappresentanti al fine di procedere al rinnovo del Consiglio Direttivo.

ART. 12 - Il Presidente – Vicepresidente – Segretario

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'Ente nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno;
- b) è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti,
- c) a maggioranza dei presenti;
- d) dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione;
- e) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta;
- f) ha la direzione amministrativa della Scuola dell'Infanzia, stipula contratti, firma la corrispondenza;
- g) assume, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti, salvo ratifica del Consiglio Direttivo durante la prima riunione dello stesso;
- h) rilascia procure per l'assistenza e la rappresentanza legale avanti a Organi giurisdizionali ed amministrativi in qualsiasi grado;
- i) rilascia procure speciali anche ad estranei del Consiglio di Amministrazione con l'osservanza delle norme legislative vigenti.

Le facoltà di cui sopra spettano al Vicepresidente in caso di impedimento o assenza del Presidente.

Spetta al Segretario:

- assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci;
- tenere la contabilità ed i libri sociali;
- predisporre il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo;
- emettere ordini di pagamento con il concorso del Presidente. Tali ordini non costituiscono titolo legale di scarico se non sono muniti della firma del Presidente.

In assenza del Segretario, il verbale viene redatto da un Consigliere scelto tra i componenti del Direttivo.

ART. 13 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15 – Patrimonio e Risorse Economiche

Il fondo patrimoniale dell'Ente è indivisibile ed è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione e le risorse che derivano dallo svolgimento dell'attività.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere destinati al patrimonio ulteriori apporti, donazioni e disposizioni *mortis causa* provenienti da terzi, avanzi di gestione e ogni altro ricavo non vincolato a uno scopo specifico.

Le risorse economiche dell'Ente sono costituite da:

- rette degli utenti per i servizi offerti;
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16 - I beni

I beni dell'Ente sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Ente e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Ente sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Ente e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 17 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali utili, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Ente o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio di Esercizio dovrà essere redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Ente e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Ente, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Ente.

ART. 21 - Personale retribuito

L'Ente può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Ente ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Ente.

ART. 22 - Libri sociali obbligatori

L'Ente deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro dei soci o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
- d) Il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b) e d) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali. La richiesta è presentata al Presidente il quale, entro trenta (30) giorni dalla richiesta, deve provvedere a rendere disponibile la visione dei libri presso la sede legale. La richiesta di eventuali estratti può essere esercitata ai sensi dell'art. 2422 del Codice Civile, nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 - Responsabilità ed assicurazione dei Soci

I Soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale, a norma dell'art. 9, comma 1, D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge previste in materia, in particolare per le Associazioni, le Fondazioni e gli Enti ai quali è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

qp